

SOL S.p.A.

Procedura in materia di internal dealing

in vigore dal 3 luglio 2016

**Approvata dal Consiglio di Amministrazione
in data 6 settembre 2016**

Articolo 1 **Premessa**

Con la presente Procedura vengono disciplinati gli obblighi informativi e le modalità di comportamento (inclusi i limiti al compimento) in caso di operazioni (come *infra* definite) effettuate a qualsiasi titolo su strumenti finanziari della SOL S.p.A. (la “Società”) dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Associate ad essi (come *infra* definite) con decorrenza dal 3 luglio 2016.

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 6 settembre 2016 in ottemperanza in particolare al Regolamento (UE) n. 596/2014 (“MAR”), al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 e al Regolamento delegato (UE) 2016/522.

La presente Procedura sostituisce la previgente “Procedura inerente gli obblighi informativi a carico dei soggetti rilevanti per le operazioni effettuate sulle azioni SOL o su altri strumenti finanziari di SOL S.p.A.” adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2006.

Articolo 2 **“Soggetti Rilevanti” e “Persone Strettamente Associate” ad essi.**

2.1. Per “Soggetti Rilevanti”, destinatari degli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura, si intendono:

- a) i seguenti componenti degli organi di amministrazione e controllo della SOL S.p.A.:
 - gli Amministratori (esecutivi e non esecutivi);
 - i Sindaci effettivi;
- b) i seguenti soggetti che svolgono funzioni di direzione della SOL S.p.A.
 - i Direttori Generali;
- c) i seguenti dirigenti che hanno regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della SOL S.p.A.:
 - i responsabili delle Direzioni Centrali del Gruppo SOL S.p.A..

2.2. Per “Persone Strettamente Associate” ai Soggetti Rilevanti si intendono:

- a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente che condivide la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione in questione; o
- d) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

2.3. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate devono fornire alla Società ogni informazione necessaria all'adempimento degli obblighi di cui alla presente Procedura e di Legge.

Articolo 3

Operazioni compiute da Soggetti Rilevanti o da Persone Strettamente Associate oggetto dell'obbligo di comunicazione.

3.1. Ciascun Soggetto Rilevante deve comunicare, nei termini e con le modalità di cui alla presente Procedura, tutte le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni SOL o di strumenti finanziari ad esse collegati tra cui quelle indicate, a titolo esemplificativo, nell'**Allegato 1** (le "Operazioni").

In particolare, devono essere comunicate tutte le Operazioni compiute dopo che, nell'arco temporale di 1 anno solare, sia stata superata la soglia di Euro 5.000 (o la diversa soglia prevista dalla disciplina nazionale applicabile) calcolata sommando l'importo di diverse Operazioni senza compensazione.

3.2. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 5.000 Euro entro la fine dell'anno (o la diversa soglia prevista dalla disciplina nazionale applicabile); per gli strumenti finanziari derivati e gli altri strumenti finanziari collegati l'importo è calcolato con riferimento ai valori sottostanti.

L'importo di cui sopra è calcolato sommando, senza compensazione, tutte le Operazioni (sia gli acquisti che le vendite, tutti con segno positivo) effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti.

Articolo 4

Limitazioni al compimento di operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti ("black-out periods").

4.1. E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di effettuare Operazioni, per proprio conto o per conto di terzi, direttamente e indirettamente, nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

4.2. Il divieto non si applica agli atti di esercizio di eventuali *stock option*, nel caso di situazioni personali eccezionali, adeguatamente motivate dall'interessato nei confronti della Società mediante preventiva richiesta a quest'ultima, nonché nelle ulteriori circostanze secondo i termini e le condizioni di cui all'art. 19, paragrafo 12, del Regolamento (UE) n. 596/2014 e di cui agli artt. 7-8-9 del Regolamento delegato (UE) 2016/522.

4.3 Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti od alcuni dei Soggetti Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni. In questo caso sarà cura dei Soggetti Preposti comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le suddette Operazioni.

Articolo 5

Termini e modalità per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione

5.1. I Soggetti Rilevanti e le Persone a loro Strettamente Associate devono comunicare le Operazioni definite all'Articolo 3, utilizzando il format ovvero fornendo tutte le informazioni di cui all' **Allegato 2**), come segue:

- a) alla Consob, tempestivamente e comunque entro 3 giorni lavorativi dopo la data dell'Operazione, secondo le modalità indicate dalla Consob stessa tempo per tempo e, ad oggi:
- via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o
 - via e-mail all'indirizzo protocollo@consob.it, indicando nella comunicazione come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e come oggetto "MAR Internal Dealing".

Si ricorda che ai sensi di quanto comunicato dalla Consob il sabato deve intendersi come giorno lavorativo.

- b) alla Società, tempestivamente e comunque entro un giorno lavorativo:
- all' indirizzo e-mail aziendale dei Preposti g.fumagalli@sol.it e r.mariotti@sol.it
 - in subordine, in formato cartaceo, mediante consegna *brevi manu* presso la Direzione del Personale e Affari Legali della SOL S.p.A. nella sede legale in Monza (MB) oppure mediante trasmissione via fax al numero (+39) 039 2396382.
- L'invio deve essere sempre preceduto da un preavviso telefonico al numero (+39) 348 7414367 o (+39) 348 7414483.

I Preposti, ricevuta la comunicazione dai Soggetti Rilevanti, con le stesse modalità forniscono agli stessi un tempestivo riscontro in ordine al ricevimento della comunicazione e sono a disposizione per fornire assistenza ai Soggetti Rilevanti e alle Persone loro Strettamente Associate per l'espletamento degli obblighi informativi previsti dalla normativa in vigore.

5.2. La Società, per il tramite dei Preposti, pubblica tempestivamente e comunque entro 3 giorni lavorativi le informazioni ricevute ai sensi del precedente Art. 5.1, secondo le modalità di legge.

Articolo 6

Soggetti preposti al ricevimento, gestione e diffusione delle informazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti.

6.1. I soggetti preposti al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone loro Strettamente Associate sono i Referenti Informativi nei rapporti con Consob e Borsa Italiana della SOL S.p.A. (di seguito i “Preposti”).

6.2. Sono compiti dei Preposti, oltre a quelli ulteriori indicati nella presente Procedura:

- a) predisporre ed aggiornare, l’elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone a loro Strettamente Associate, sulla base delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti;
- b) effettuare, annualmente, la verifica dell’aggiornamento di tale elenco tramite richiesta ai Soggetti Rilevanti;
- c) accertarsi che i Soggetti Rilevanti abbiano ricevuto copia della Procedura (e delle eventuali successive modifiche e/o integrazioni) e che abbiano sottoscritto apposita dichiarazione conforme all’ **Allegato 3** attestante l’impegno sugli stessi gravante di comunicare per iscritto alle Persone a loro Strettamente Associate gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- d) provvedere alla pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti;
- e) inviare ai Soggetti Rilevanti la comunicazione relativa all’esistenza di eventuali ulteriori divieti o limitazioni al compimento da parte di tutti o alcuni dei Soggetti Rilevanti delle Operazioni di cui alla presente Procedura, ai sensi dell’Articolo 4.3.;
- f) curare la conservazione delle comunicazioni e di tutta la documentazione inviata/ricevuta ai/dai Soggetti Rilevanti in relazione alla presente Procedura;
- g) curare la pubblicazione sul sito internet della Società della presente Procedura nell’ultima versione vigente e delle specifiche comunicazioni di *internal dealing* via via comunicate;
- h) ottenere, se necessario, il consenso al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

I Preposti non potranno essere ritenuti responsabili degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione dal parte dei Soggetti Rilevanti o delle Persone a loro Strettamente Associate.

Articolo 7

Conoscenza e accettazione

Spetta ai Preposti dare informazione a ciascun Soggetto Rilevante dell’avvenuta identificazione come tale e degli obblighi connessi di cui alla presente Procedura.

Detto obbligo viene assolto dai Preposti con l'accettazione della presente Procedura da parte di ciascun Soggetto Rilevante, mediante la sottoscrizione del modulo riportato nell'**Allegato 3**, modulo che sarà conservato dai Preposti in originale (se del caso anche solo su supporto informatico).

Spetta a ciascun Soggetto Rilevante rendere nota alle Persone Strettamente Associate ad esso la sussistenza delle condizioni in base alle quali queste ultime sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui alla presente Procedura mediante comunicazione scritta - per cui è possibile utilizzare il modello di cui all'**Allegato 4** - e conservando copia di tale comunicazione.

Articolo 8 **Aggiornamento della Procedura**

I Preposti hanno il compito di aggiornare la presente Procedura qualora se ne manifestasse la necessità a seguito di nuove norme legislative e/o regolamentari in materia, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione, per il tramite degli Amministratori Delegati, le modifiche e/o integrazioni che ritengono opportune.

Articolo 9 **Responsabilità dei Soggetti Rilevanti e sanzioni**

9.1. La presente Procedura ha efficacia cogente. L'osservanza delle regole previste dalla Procedura non esonera, comunque, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate dalla conoscenza e dal rispetto della Legge.

9.2. SOL S.p.A. non è responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti agli obblighi di informativa posti a carico dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Associate e/o la Società qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dai Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Associate in violazione delle disposizioni poste a loro carico dalla presente Procedura o dalla Legge. In tali casi il Soggetto Rilevante e/o la Persona ad esso Strettamente Associata sarà dichiarata inadempiente e sarà tenuta ad indennizzare SOL S.p.A. di ogni costo, danno, onere e/o conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare in base alla normativa vigente.

9.3. L'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente Procedura può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge, in particolare dal D.Lgs. 58/1998.

9.4. Per i Soggetti Rilevanti che siano dipendenti della Società l'inosservanza costituisce un comportamento illecito sanzionabile a livello disciplinare.

Articolo 10
Trattamento dei dati personali

I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Associate saranno oggetto di trattamento nei termini e ed ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Procedura e dalla normativa in vigore in materia di internal dealing.

Il conferimento dei dati da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Associate è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi di legge.

I dati così comunicati saranno conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.

Titolare del trattamento è SOL S.p.A., con sede in Via Borgazzi 27, 20900 Monza (MB).

Responsabile del trattamento è Dott. Roberto Mariotti.

Articolo 11
Entrata in vigore

Le disposizioni della presente Procedura entrano in vigore a partire per le Operazioni effettuate a partire dal 3 luglio 2016.

Monza, 6 settembre 2016

SOL S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Ing. Aldo Fumagalli Romario)

Allegato 1

Elenco non tassativo delle Operazioni Rilevanti

- a) L'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio.
- b) L'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione.
- c) La cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata, salvo il caso di cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.
- d) Le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata, anche quando è esercitata con discrezionalità.
- e) L'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti.
- f) Le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti.
- g) L'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società.
- h) L'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e le opzioni call, e di warrant.
- i) La sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di titoli di credito.
- j) Le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società, compresi i credit default swap.
- k) Le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'affettiva esecuzione delle operazioni.
- l) La conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni.
- m) Le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute.
- n) Le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del MAR.
- o) Le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE, se così previsto dal MAR.
- p) Le operazioni effettuate dal gestore di un fondo di investimento alternativo in cui ha investito il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Associata, se così previsto dall'articolo 19 del MAR.
- q) Le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata.
- r) L'assunzione o la concessione in prestito di azioni o titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.
- s) Le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Sono escluse dal novero delle Operazioni Rilevanti:

- 1) le transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad Azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - (i) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
 - (ii) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
 - (iii) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante Internal Dealing o la Persona Strettamente Associata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui alla lettera (i) o (ii).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante Internal Dealing o la Persona Strettamente Associata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni;

- 2) le transazioni eseguite su Azioni o strumenti di debito della Società o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante Internal Dealing o la Persona Strettamente Associata ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

Allegato 2
Format comunicazione internal dealing

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate, —indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; —nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[—Indicare la natura dello strumento: —un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; —una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. —Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>

		Prezzo/i	Volume/i
c)	Prezzo/i e volume/i	<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> — <i>sono della stessa natura;</i> — <i>sono effettuate lo stesso giorno e</i> — <i>sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> — <i>nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>	
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>	

Allegato 3
Format informativa ai Soggetti Rilevanti da parte della Società
(per coloro che assumono la qualifica di Soggetto Rilevante
successivamente al 3 luglio 2016)

Oggetto: procedura in materia di internal dealing di SOL S.p.A. - Inserimento nell'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate

Gentile Signora / Egregio Signore _____

ai sensi della Procedura in materia di internal dealing (di seguito, la "Procedura") di SOL S.p.A. ("SOL") e della disciplina applicabile, La informiamo che Lei è stato inserita/o nell'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate tenuti a rispettare gli obblighi di legge e di cui alla Procedura in materia di internal dealing.

Pertanto, La invitiamo a prendere visione dei contenuti della Procedura (qui allegata per pronto riferimento) e conoscenza degli obblighi di legge e delle sanzioni applicabili regolati, tra l'altro, dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 e dal D. Lgs. n. 58/1998.

Le ricordiamo, inoltre, che Lei è tenuto ad informare per iscritto le Persone Strettamente Associate (come definite nella Procedura) degli obblighi di legge in materia di internal dealing e della Procedura, potendo a tal fine utilizzare il modello qui allegato e conservando copia di tale comunicazione.

Ai fini del corretto adempimento dei suddetti obblighi, La preghiamo di fornirci i seguenti dati per Lei e per le persone a Lei Strettamente Associate:

Nome, Cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale; e indirizzo di residenza.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, La salutiamo cordialmente.

SOL S.p.A.
I Preposti

Per presa d'atto
